



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista la Licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod.77 n.ro 116/2009 rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 22.12.2009, la cui scadenza al 31.12.2012 è stata prorogata *ex lege* prima al 31.12.2015 e successivamente al 31.12.2020;

Vista la Licenza di Concessione Demaniale Marittima Mod.77 n.ro 75/2010 (suppletiva alla licenza numero 116/2009) rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 12.8.2010, la cui scadenza al 31.12.2012 è stata prorogata *ex lege* prima al 31.12.2015 e successivamente al 31.12.2020;

Vista la documentata istanza in bollo, Modello D3, datata 21.12.2015 ed assunta al protocollo n.ro 03.03.02/22512 del 16.06.2008 di questa Capitaneria di Porto, con la quale la Ditta SPEZI Jole, con sede a Pesaro (PU) in Via A. Cecchi n.45, ha chiesto l'autorizzazione ad occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.97,55 adiacente alla concessione numero 116/2009, con una pedana in legno e due fioriere;

Visto il foglio prot. N.03.03.02/1440 in data 28.1.2016, con in quale si dava comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'acquisizione dei pareri da parte degli Enti/organi competenti;

Visto il parere favorevole reso dal Comune di Pesaro – Servizio Edilizia Privata – con nota prot. n.37777/16 del 21.4.2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria – Ufficio Opere Marittime di Ancona – con foglio prot. 674 del'8.2.2016.

Vista la L. n.494/93 e ss.mm.ii, il D.I. 595/1995, l'articolo 10 della Legge 449/1997;

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 rispettivamente in data 17.12.1998, 25.1.2001, 24.5.2001;

Vista la Circolare Serie n° 22 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei Porti, del 25.5.2009 modificata dalla circolare n. 26 del 23.07.2009 e relativi allegati;

Visto il proprio prospetto del canone redatto in data 21.7.2016;

Ritenuto con foglio protocollo numero 03-03-02-17674 del 5.10.2016 di questa Capitaneria dover rivolgere alle superiori Autorità (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite gerarchico dei Comandi sovraordinati) richiesta di determinazione sul regime transitorio di cui all'articolo 22 del Dlgs 2.8.2016 n.169 con particolare riguardo del soggetto competente ad assicurare la continuità amministrativa della gestione delle pratiche ex artt. 36 e riconnessi, 55 e 68 C.N., nei porti non sede di Autorità Portuale, il tutto anche nel precipuo interesse dell'utenza e nel rispetto dei principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della certezza dei tempi procedurali;

Visto il foglio protocollo numero 03-03-02-17674 del 5.10.2016 con cui è stato notificato a tutti gli utenti interessati la formulazione dell'anzidetto quesito;

Visto il dispaccio protocollo n.02.01.09.128478 del 21.10.2016 con cui il Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha esteso a tutti i competenti Comandi territoriali, su specifico quesito di Capitaneria di Porto relativo al regime transitorio di cui all'articolo 22 del D.lvo 169/2016, le determinazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Dispaccio protocollo n.0028217 del 19.10.2016 individuanti – per i porti non sede di Autorità Portuale – nell'Autorità Marittima il soggetto istituzionale deputato a garantire la continuità amministrativa sino al momento dell'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di Sistema Portuali;

Visto il foglio protocollo n. 36202 del 7.11.2016 pervenuto il 7.11.2016 con cui la Direzione Marittima di Ancona, ha inteso, nell'ottica di assicurare l'anzidetta continuità amministrativa e nel precipuo interesse dell'utenza, di estendere ai porti ricadenti nella sua giurisdizione - non sede di Autorità Portuale - le suddette determinazioni in termini di linee guida di azione adattabili in via generale per il caso di specie;

Ritenuto dover notificare con foglio prot.19488 del 9.11.2016 a tutti gli utenti interessati la determinazione sulle linee di azione in via generale formulate dal superiore Comando territoriale;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione e 8 del relativo regolamento di esecuzione;

CONCEDE

SUPPLETIVA della Licenza 116/2009

Alla Sig SPEZI IOLE

C.F./P.IVA: SPZLIO31C45F346Z

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo, **per una superficie complessiva di metri quadrati 97,55** situato nel Comune di Pesaro e precisamente in ambito portuale, allo scopo di installare una pedana in legno di m 3 x m 20,5 (pari a mq 61,5) e realizzare due fioriere/aiuole contenute da bordatura in mattoni una di mq 7,2 e una di mq 28,85

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1751,75 (Euro millesettecentocinquantuno/75) – (ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, scadrà unitamente alla licenza demaniale 116/2009 (31.12.2020) in quanto suppletiva della stessa.

Avendo il concessionario maturato un credito nei confronti dell'erario, per canoni precedenti (attinenti la concessione demaniale numero 116/2009) versati in eccedenza, il pagamento delle rate annuali del canone dovuto per la presente concessione sarà debitamente decurtato dal credito suddetto.

Si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente

concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.I. 19 Luglio 1989 e D.I. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26, 73 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.1.2001, 24.05.2001, 25.5.2009, 23.7.2009 e 3.12.2015 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21.2.2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. nr. 2007/9801 in data 9.3.2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

IMPORTO DEI CANONI DOVUTI SALVO FUTURI CONGUAGLI

Canone Anno 2016 .. € 350,35 (trecentocinquanta/35) salvo conguaglio;

Canone Anno 2017 .. € 350,35* (trecentocinquanta/35) salvo conguaglio;

Canone Anno 2018 .. € 350,35* (trecentocinquanta/35) salvo conguaglio;

Canone Anno 2019 .. € 350,35* (trecentocinquanta/35) salvo conguaglio;

Canone Anno 2020 .. € 350,35* (trecentocinquanta/35) salvo conguaglio;

***Importo canone da aggiornare con i relativi indici ISTAT**

(IL CONCESSIONARIO)

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dal concessionario, la quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro Via Antonio Cecchi, 45.

PESARO, addì 22 NOV. 2016

IL CONCESSIONARIO

Speri Gale

I TESTIMONI

C.° 1° G. NP/Ete
SOSTA Pietro

1° M.LLO M

Emilio SEAZONE

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Silvestro GIRGENTI**

Silvestro

Validità prorogata fino al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 22/3/2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 23/11/2016 al n° 2717 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00
(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Lucia De Palo*

* Firma su delega del Direttore Provinciale Elio Barrelli

De Palo



Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3lett b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 28 GEN 2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

Matteo Paroli

Vale come Mod.77(nuovo)

